



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 gennaio 2015, n. 5

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Troali" del Comune di Veglie in catasto al foglio 10 part.lla 7, 112, 113, 203, 204, 268, 269, 270, 298 e 299 e foglio 21 part.lla 112 per una superficie di ha 2.31.32 ricadenti in ATE "C", in ampliamento alle particelle già autorizzate con Determinazione del Dirigente n. 21 del 08-02-2010 ed in esecuzione alla Sentenza del TAR n. 1142/2014 REG. PROV. COLL. N. 01879/2012 REG. RIC., per una superficie complessiva di ha 31.52.95. Ditta F.lli Panarese s.n.c. con sede legale in Veglie alla Via Vico Scipione Ammirato n. 5.

L'anno 2015, addì 16 del mese di Gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 81 del 18-12-2014 sottoscritta dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza agli atti di questo Ufficio al prot. n. 4973 del 13-09-2011, la Ditta F.lli Panarese s.n.c., ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione per la cava di calcare sita in località “Troali” del Comune di Veglie (LE), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, per le part.lla 7, 112, 113, 203, 204, 268, 269, 270, 298, 299 del foglio 10 e part.lla 112 del foglio 21, ricadenti in ATE “C”, per una superficie di ha 2.31.32, in ampliamento alle particelle già autorizzate con Determinazione del Dirigente n. 21 del 08-02-2010, per una superficie complessiva di ha 31.52.95;

2. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 37/Min del 20-09-1990, la Ditta F,lli Panarese s.n.c., è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 35 e 8 della L.R. 37/85, alla coltivazione mineraria per le part.lla 173, 174, 175, 176, 6, 255, 256, 300, 301, 281, 283, 285, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 294, 295, 296, 265, 266, 267, 282, 284, 286, 127, 128 e 129 del foglio 10 e part.lla 23, 40 e 41 del foglio 21;

3. con Decreto del Dirigente de Settore Industria Estrattiva n. 61 del 18-10-1999, alla Ditta F.lli Panarese s.n.c., è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, l'ampliamento, per le part.lla 24, 25, 26, 29, 49, 50, 51, 52 e 53 del foglio 21 e part.lla 1 del foglio 22;

4. con Determinazione del Dirigente n. 12 del 16-02-2007, alla Ditta F.lli Panarese s.n.c., è stato autorizzato, l'ampliamento, per le part.lla 1, 198, 199, 200, 201 e 202 del foglio 11;

5. con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 24-11-2009, la Ditta F.lli Panarese s.n.c., è stata autorizzata all'attraversamento della part.lla 107 ex 23 del foglio 21, di proprietà della Provincia e all'avvicinamento a 10 metri alla strada Provinciale alle part.lla 107 ex 23 e 110 ex 25 dello stesso foglio;

6. con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 08-02-2010, la Ditta F.lli Panarese s.n.c.. è stata autorizzata all'ampliamento per le part.lla 18, 27, 30, 42, 92, 95, 115 e 118 del foglio 21, ricadenti in ATE

“E”, fino al 31-12-2024;

7. con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 10398 del 14-07-2014, il tecnico incaricato, ha trasmesso la sentenza del TAR n. 1142/2014 REG. PROV. COLL. N. 01879/2012 REG. RIC., di annullamento della determina Dirigenziale n. 232 del 02-07-2012 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, di annullamento dell’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con determinazione n. 40 del 09-02-2010 del servizio Urbanistica e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, chiedendo il rilascio dell’autorizzazione dell’area ricadente in ATE “C”, giusto progetto agli atti al prot. n. 4973 del 13-09-2011;

8. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- Responsabile del Settore Affari Generali-Ambiente del Comune di Veglie con nota 4131 del 25-03-2008, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto di ampliamento della cava dal 27-03-2008 al 10-04-2008, trasmettendo copia delle osservazione del Centro studi “Sviluppo sostenibile per il paesaggio rurale”, di Italia Nostra, di Legambiente di Porto Cesareo, del proprietario della Masseria Troali e di un Consigliere Comunale, che si allegano alla presente;

- Il Responsabile del Settore Affari Generali-Ambiente del Comune di Veglie con nota 7876 del 16-6-2008, ha espresso parere favorevole sullo studio impatto ambientale ed ai sensi dell’art. 13 della L.R. 37/85;

- Il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Veglie con nota del 20-02-2009, ha espresso parere di conformità sotto il profilo urbanistico a condizione che:

- la coltivazione tenga conto della presenza di importanti vie di comunicazione a ridosso dell’area in questione e della programmata realizzazione di un area destinata ad insediamenti produttivi come indicata nella tavola 1 allegata alla domanda;

- sia acquisito preventivamente il parere per l’espianto degli alberi di olivo presenti sull’area oggetto di ampliamento, fatti salvi gli adempimenti e le prescrizioni previste da altri enti riguardo aspetti di loro competenza;

- L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce, con nota del 1-7-2008 prot. 2613, ha comunicato che il territorio del Comune di Veglie (Le) non è gravato da vincolo idrogeologico.

“Qualora i lavori di cui sopra comportassero il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come “bosco”, di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorrerebbe la preventiva autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 18/01/2001”;

- La Soprintendenza Archeologica di Taranto con nota n. 7668 del 25-06-2009 ha rilasciato il nulla osta alle realizzazione del progetto in quanto non sono note al momento segnalazioni archeologiche relative all’area. “Si fa presente, pertanto, che a norma dell’art. 90 del D. L.vo di tutela n. 42 del 22-01-200, qualora avvenissero rinvenimenti fortuiti, dovrà essere fatta immediata comunicazione al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’autorità di Pubblica Sicurezza, nell’arco di 24 ore”;

- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le province di Lecce Brindisi e Taranto, con nota n.3220/BAP 8-07-2008, ha comunicato che “l’area in questione non è sottoposta alle disposizioni di vincoli di cui al D. L.vo n. 42/2004 recante il “codice dei Beni Culturali del Paesaggio” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 37/2002”;

- Il Dirigente di Settore dell’Assessorato all’Assetto del Territorio Settore Urbanistica Ufficio Usi Civici con nota prot. n. 576/UC del 31-07-2008 ha comunicato che i terreni interessati non sono gravati da uso civico;

- L’Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 7333 del 23-7-2008 ha comunicato che sulle aree in oggetto non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con le N.T.A. del PAI approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 20-11-2005.

“Questa AdB tuttavia, in rapporto a quanto disposto dall’art. 28 bis delle NTA del PRAE approvato con DGR della Puglia n. 580/2007, conferma tutte le ulteriori prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle stesse NTA ed al regolamento del PRAE vigente, con particolare riferimento ai sistemi di

drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull'area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa.

In aggiunta si ritiene importante evidenziare che il piano di coltivazione presentato prevede che la cava raggiunga una profondità massima di 35 metri dal p.c., profondità che, in quota assoluta, corrisponde a circa 9-10 metri s.l.m.. Detta profondità comporterebbe, a giudizio di questa AdB, l'esistenza di un limitato spessore roccioso lasciato in posto a protezione della falda idrica sotterranea potenzialmente presente nelle rocce calcaree, la cui superficie piezometrica in detta zona raggiunge quota di circa 2-3 metri s.l.m..

In relazione a questa condizione, questa AdB ritiene che per assicurare una adeguata protezione alla falda idrica sottostante l'area di cava, tenuto conto dell'assenza nella documentazione acquisita di specifici studi di tipo idrogeologico, dovrà prevedersi, allo stato, una limitazione all'approfondimento della cava, al fine di lasciare dal fondo della cava uno spessore roccioso sufficientemente elevato quale franco di sicurezza per la protezione della stessa falda da potenziali azioni inquinanti prodotti dai lavori di coltivazione. Per tale motivo si ritiene di dover prescrivere la limitazione dell'approfondimento alla cava fino ad una quota di 20 metri s.l.m. Tale valore potrebbe essere eventualmente ridotto in futuro qualora, a seguito della redazione di specifici studi di tipo idrogeologico da sottoporre a parere di questa stessa Autorità, risulti dimostrata l'esistenza di adeguate condizioni di protezione della falda, anche nell'ipotesi di un più ridotto spessore roccioso interposto tra fondo cava e superficie piezometrica della falda.

Con ulteriore nota n. 10428 del 3-08-2009 l'AdB ha comunicato che nella documentazione integrativa presentata dalla Ditta, gli studi e le indagini non sono apparsi sufficientemente affidabili nei risultati ottenuti, sia per la presenza di una serie di discrepanze e incertezze nei valori dei parametri posti a base dei calcoli, sia a motivo della limitata chiarezza esplicativa nella illustrazione delle indagini e dei rilievi svolti.

Per tali motivazioni, questa AdB ritiene che i contenuti della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta istante non siano, allo stato, sufficienti a permettere una revisione delle prescrizioni, già indicate nel precedente parere;

- Il Responsabile del Settore Affari Generali, Legali e Contratti del Comune di Veglie (Le) con Determina del Responsabile n. 8 del 25-3-2009 ha espresso parere favorevole alla VIA circa la compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi;

- Il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia con Determinazione n. 40 del 09-02-2010, concede l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.01, allegato 3 delle NTA del PUTT/P, alla Ditta F.lli Panarese snc, per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Al fine di mitigare, anche in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, con le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dei cumuli dei detriti, comunque derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica.

- la coltivazione dovrà avvenire per fasi in modo tale da poter procedere al progressivo recupero delle zone già interessate dall'attività di coltivazione contestualmente alla coltivazione delle nuove aree.

- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno

alla consistenza del suolo.

- L'eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito dello stoccaggio dei materiali, dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.

- Al fine di ridurre al massimo possibile la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo i materiali di risulta provenienti dall'attività di coltivazione in particolare bi terreni agricoli di copertura, non potranno essere allontanati dall'area di cava ma dovranno essere utilizzati per i lavori di riempimento del fondo cava; ciò anche al fine di rendere omogenea alla originaria conformazione paesistica dei luoghi tipicamente agricola.

- Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione sull'area oggetto di ampliamento dovrà essere piantumata una siepe di essenze arboree sempreverdi locali poste lungo la parte del perimetro dell'area interessata non confinante con la cava esistente.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;

- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

- La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 10405 del 14-07-2014, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare l'ampliamento, fino al 31-12-2031, alla Ditta F.lli Panarese s.n.c., alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Troali" del Comune di Veglie in catasto al foglio 10 part.lla 7, 112, 113, 203, 204, 268, 269, 270, 298 e 299 e foglio 21 part.lla 112 per una superficie di ha 2.31.32 ricadenti in ATE "C", in ampliamento alle particelle già autorizzate con Determinazione del Dirigente n. 21 del 08-02-2010 ed in esecuzione alla Sentenza del TAR n. 1142/2014 REG. PROV. COLL. N. 01879/2012 REG. RIC. per una superficie complessiva di ha 31.52.95;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Decreto di autorizzazione dello Assessore all'I.C.A. n. 37/Min del 20-09-1990, dal Decreto del Dirigente de Settore Industria Estrattiva n. 61 del 18-10-1999, dalla Determinazione del Dirigente n. 12 del 16-02-2007, dalla Determinazione Dirigenziale n. 164 del 24-11-2009 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 21 del 08-02-2010, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

3. prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 4973 del 13-09-2011;

c La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

d Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

f L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

g Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

h A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 640.000,00 (Seicentoquarantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo

- l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2031, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- r Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- s L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia Ditta F.lli Panarese s.n.c., con sede legale in Veglie (Le) alla Via Scipione Ammirato n. 5 e al Sindaco del Comune di Veglie (Le)

Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente
Dell'Ufficio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons